



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:

Dott. Antonino La Malfa Presidente

Dott.ssa Angela Coluccio Giudice

Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento ex artt. 268 e ss. Decreto Legislativo n. 14/19 iscritto al n. 340 - 1 del
Procedimento Unitario dell'anno 2022 promosso in proprio

DA

[REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliati in Roma alla Via Romeo Romei n. 27 presso lo studio degli
avv.ti Roberto Savarese e Laura Vellone che li rappresentano e difendono in virtù di procura in calce
al ricorso,

DEBITORI

letto il ricorso depositato il 18/11/2022 con il quale [REDACTED] hanno
chiesto che venga aperta la liquidazione controllata dei loro patrimoni;
vista la documentazione prodotta in data 4-5/1/2023;

dato atto che l'istanza è stata presentata in modo congiunto dai ricorrenti, nella qualità di familiari (coniugi) conviventi, in applicazione del disposto dell'art. 66 D. Lgs. n. 14/19;

considerato che la predetta norma è collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, le quali, come si evince dall'art. 65, co. 1 D. Lgs. n. 14/19, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato;

rilevato che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 D. Lgs. n. 14/19, trattasi di "procedura familiare" e di conseguenza: a) dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio di [REDACTED] e l'altra relativa al patrimonio di [REDACTED];

b) le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente dovranno essere tenute distinte (per cui l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente); c) il liquidatore dovrà procedere agli incombenti di cui agli artt. 272 e ss. D. Lgs. n. 14/19 in relazione a ciascuna procedura (ovvero redigere l'inventario dei beni appartenenti a [REDACTED] e quello dei beni di [REDACTED], effettuare le comunicazioni ai creditori comuni e personali dei debitori in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, formare due distinti stati passivi, composti dai creditori comuni e dai creditori personali del debitore interessato, avvertendo i creditori comuni che dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure, predisporre due distinti programmi di liquidazione, distinti rendiconti, distinti piani di ripartizione etc.);

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto: a) il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 D. Lgs. n. 14/19, avendo gli istanti il centro degli interessi principali in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Roma, essendo essi residenti in Roma [REDACTED] b) gli istanti

sono legittimati ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) ed e) e 269 D. Lgs. n. 14/19 in quanto debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC avv. Caterina Giarmoleo, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori; d) non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14/19 (art. 270, co. 1 D. Lgs. n. 14/19); e) appare ricorre nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC (pagg. 18, 19, 20, 21, 22 e 23), tant'è che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata da beni immobili e mobili registrati ovvero da poste attive per definizione non prontamente liquidabili;

considerato che i debitori mettono a disposizione i propri beni immobili e mobili registrati, nonché le "liquidità disponibili sui conti correnti";

ritenuto che i debitori possono essere autorizzati a utilizzare, nelle more della procedura, il motoveicolo Suzuki [REDACTED], nonché a vivere nell'immobile sito in Roma [REDACTED] [REDACTED] sino alla vendita all'incanto dello stesso, in considerazione della destinazione d'uso dei beni in questione;

rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

considerato, quanto alla determinazione dell'importo dei redditi non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato, previa istanza e parere del liquidatore,

P.Q.M.

letti gli artt. 2, 269 e 270 D. Lgs. n. 14/19,

DICHIARA

l'apertura delle procedure di liquidazione controllata dei debitori 


NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Bordo;

NOMINA

liquidatore l'OCC avv. Caterina Giarmoleo;

in relazione a ciascuna procedura di liquidazione

ORDINA

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs. n. 14/19; si applica l'art. 10, co. 3 D. Lgs. n. 14/19;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per il
motoveicolo Suzuki [REDACTED]; il
rilascio di detti beni avverrà da parte dei debitori al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi,
all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore; il provvedimento è titolo esecutivo ed
è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore; nel caso in cui il
debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle
imprese;

ORDINA

al liquidatore ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza
presso gli uffici competenti;

DISPONE

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore
e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di
liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8/2/2023.

Il Giudice Estensore
Caterina Bordo

Il Presidente
[Signature]

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 09 FEB. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

FERDINANDO BUIFIS
[Signature]